



Il Difensore Civico

Decisione n. 27 del 18.10.2017

OGGETTO: Sig. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda acquisita in data **9 marzo 2017** al protocollo n. **221** con la quale il **Sig. (omissis)** ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego formatosi tacitamente il 9 febbraio 2017 sulla domanda di accesso agli atti - presentata il 10 gennaio 2017 al Comune di **(omissis)**- volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla pratica di ricostruzione n. **(omissis)**;

VISTA la nota del **18 marzo 2017 prot. n. 254 AC** con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto all'Amministrazione comunale di comunicare, entro il termine di venti giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data **30 marzo 2017** e acquisita al **prot. n. 1187** con la quale il Comune di **(omissis)**, in relazione ad una pluralità di pratiche, ha reso nota l'impossibilità di reperire materialmente la documentazione in questione per la presenza di ostacoli di tipo logistico, stante il crollo del Palazzo Comunale;

RILEVATO che nella medesima informativa il Comune ha ulteriormente specificato che, fatta salva la eventuale sussistenza di ragioni ostative al rilascio, la documentazione di cui trattasi sarebbe stata prontamente messa a disposizione dell'istante non appena recuperata;

CONSIDERATO che questa Difesa Civica ha dovuto necessariamente tenere in debito conto la particolare situazione in cui versava il Comune di **(omissis)**, considerando che nel caso di specie ed in via del tutto eccezionale, la mancata ostensione degli atti entro i 30 giorni non concretizzava un rifiuto tacito quanto piuttosto una richiesta di dilazione dovuta a cause di forza maggiore, non collocabile all'interno degli ordinari termini procedurali;

CHE, dovendo comunque tutelare gli interessi dell'istante, questa Difesa Civica ha invitato il Comune ad attivarsi con rapidità per il recupero in sicurezza della documentazione (nota prot. 480 AC del 24/04/2017) e lo ha sollecitato da ultimo a comunicare il nominativo del Responsabile del Procedimento per concordare tempi certi di definizione della pratica (nota prot. n. 1819 AC dell'8 settembre 2017);

VISTA la nota prot. n. 4669 del 12 ottobre 2017 con la quale il Sindaco del Comune di **(omissis)** ha comunicato a questo Ufficio di aver reso noto verbalmente al Sig. **(omissis)** che la documentazione è interamente a sua disposizione;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie - stante la dichiarata disponibilità del Comune a concedere l'accesso alla documentazione - è assolutamente chiaro che l'esame nel merito



Il Difensore Civico

della richiesta non potrebbe arrecare alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo, una qualsiasi concreta utilità residua anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- La richiesta di riesame del diniego formatosi tacitamente il 9 febbraio 2017 sulla domanda di accesso agli atti, presentata il 10 gennaio 2017 al Comune di **(omissis)** dal **Sig. (omissis)** e volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla pratica di ricostruzione n. **(omissis)**- stante la dichiarata disponibilità del Sindaco del Comune di **(omissis)** alla messa a disposizione dell'intera documentazione - è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
- La presente decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di **(omissis)**.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.